

ACCORDO PROVINCIALE ECONOMICO NORMATIVO DIPENDENTI SALE CINEMATOGRAFICHE  
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 18 gennaio 1960

t r a

il Gruppo Industriali dello Spettacolo - A.G.I.S. - dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena, rappresentata dal Capo Gruppo Sig. Novello Benatti, assistito dal Rag. Armando Marccaldi, Vice Segretario Generale dell'Associazione stessa

e

la F.I.L.S. - Federazione Italiana Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Sig. Eugenio Veggiani,

la F.U.L.S. - Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Dr. Gianfranco Baldini,

la F.I.A.L.S. - Federazione Italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo, rappresentata dal Sig. Bruno Scapinelli

in applicazione di quanto previsto dall'accordo nazionale 12 agosto 1959

si conviene quanto segue:

1)- I minimi di retribuzione per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle sale cinematografiche della Provincia di Modena, sono quelli di cui alle tabelle A e B allegate, che formano parte integrante del presente accordo.

Dette retribuzioni comprendono ogni elemento retributivo collettivo, compresa l'indennità del carovita e l'indennità di contingenza nella misura in vigore al 30 maggio 1954.

2)- Per i locali che hanno la loro sede in provincia (Capoluogo escluso) verrà applicata una riduzione sulla retribuzione di cui al punto 1) pari a:

12,25% per i locali che effettuano un orario settimanale superiore alle ore 31;

7,25% per i locali che effettuano un orario settimanale compreso fra le 25 e le 31 ore;

- nessuna riduzione per i locali che effettuano un orario settimanale inferiore alle ore 24.

3)- Oltre ai minimi di cui al punto 1) dovrà essere corrisposta l'indennità di contingenza di cui agli accordi interconfederali 21 marzo 1951 e 15 febbraio 1957 e sue successive variazioni.

4)- In relazione a quanto stabilito dall'art. 16 del c.c.n.l. 13/3/57, rinnovato con l'accordo 12/8/1959, si conviene di considerare la giornata di "S. Caterina - 25 Novembre", festività infrasettimanale a tutti gli effetti.

5)- Il presente accordo, quanto alladurata, segue le sorti del c.c.n.l.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA F.I.L.S.

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

p. LA F.U.L.S.

Gruppo Spettacolo

p. LA F.I.A.L.S.

TABELLA A - IMPIEGATI (retribuzione mensile)

	UOMINI		DONNE	
	Stipendio	Contingenza	stipendio	contingenza
<u>1ª Categoria sup. 21 anni</u>	71.005	10.686	71.005	10.686
<u>2ª Categoria sup. 21 anni</u>	53.029	8.047	45.557	6.955
inf. 21 anni	46.007	6.981	39.210	5.980
<u>3ª Categoria A sup. 21 anni</u>	39.210	5.993	33.705	5.187
20 - 21 anni	37.693	5.759	31.795	4.833
19 - 20 anni	36.177	5.525	28.649	4.394
18 - 19 anni	33.256	5.083	26.458	4.069
17 - 18 anni	28.649	4.381	24.323	3.731
<u>3ª Categoria B sup. 21 anni</u>	33.199	5.083	28.593	4.394
20 - 21 anni	31.738	4.894	27.301	4.199
19 - 20 anni	30.784	4.706	25.559	3.926
18 - 19 anni	28.874	4.407	22.582	3.471
17 - 18 anni	24.380	3.731	20.616	3.159

TABELLA B - OPERAI (retribuzione oraria)

		<u>ORA</u>	<u>1º elem.</u>	<u>contin.</u>
<u>OPERATORI</u>				
A)-Locali di 1ª 2ª 3ª categoria del Comune di Modena				
1º operatore	219,55	6,90	35,43	
2º operatore	199,45	8,--	29,--	
B)-Locali di 4ª e 5ª categoria della Città di Modena e di 1ª, 2ª, 3ª categoria della provincia				
1º operatore	213,15	6,90	29,--	
2º operatore	197,50	8,--	29,--	
C)-Locali di 4ª e 5ª categoria situati nella periferia della città di Modena				
1º operatore	199,80	6,90	29,--	
2º operatore	187,05	8,--	29,--	
D)-Locali di 4ª e 5ª categoria della provincia (escluso il Capoluogo)				
1º operatore	196,80	6,90	26,93	
2º operatore	184,25	8,--	26,93	
<u>ALTRO PERSONALE</u>				
Maschera controllo, affissatore	147,40	-	22,87	
Maschera di sala A	140,35	9,20	21,43	
Maschera di sala B	130,80	9,40	21,43	
Inciocia	112,90	5,45	18,12	
Personale di pulizia A	134,95	5,50	21,43	
Personale di pulizia B	112,90	5,45	18,12	
Bigliettai	123,95	7,95	20,43	
Custode (retribuzione giornaliera)	1274,--	-	183,--	

p. LA F.I.L.S.

p. L'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
Gruppo Spettacolo

p. LA F.U.L.S.

p. LA F.I.A.L.S.

Archivio Storico Cisl Emilia Contrattazione.it

## NORME DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE A e B

**IMPIEGATI** - Le retribuzioni degli impiegate sono fissate in relazione all'orario massimo di lavoro di 48 ore settimanali. Esse saranno proporzionalmente ridotte nel caso di orari di lavoro settimanali inferiori alle 48 ore.

**OPERATORI** - Le mansioni del primo operatore e del secondo operatore sono identiche. Ad entrambi compete il provvedere alla proiezione e alla manutenzione delle macchine, degli impianti di cabina, degli impianti elettrici e degli impianti acustici.

E' primo operatore quello che fra gli operatori, cui, avendo il datore di lavoro espressamente affidate la responsabilità del perfetto funzionamento dei predetti impianti, risponde verso il datore di lavoro medesimo della loro piena e costante efficienza.

**MASCHERE** - 1) Con la denominazione "maschere controllo" si indicano i lavoratori addetti esclusivamente al controllo degli spettatori agli ingressi del locale ed alle uscite esterne permanentemente aperte.

2) Con la denominazione "maschera di sala A" si indicano i lavoratori maschi addetti alla sorveglianza della sala di spettacolo ai fini del mantenimento dell'ordine e della disciplina degli spettatori; con la denominazione "maschera di sala B" si indicano i lavoratori maschi che, oltre i predetti compiti, provvedono all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

3) Con la denominazione di "lucciola" si indicano i lavoratori di ambo i sessi che attendono prevalentemente all'accompagnamento degli spettatori ai posti.

**PERSONALE DI PULIZIA** - 1) Con la denominazione "personale di pulizia A", si indicano i lavoratori addetti ai lavori di pulizia per i quali occorre l'uso di scale (pulitura di finestre, lampadari ecc.).

2) Con la denominazione di "personale di pulizia B" si indicano i lavoratori addetti agli altri lavori di pulizia.

**CUSTODI** - 1) La retribuzione dei custodi è fissata in relazione all'orario massimo di lavoro previsto dai commi secondo e quarto dell'art. 10 - titolo primo - del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957. Nel caso di orari di lavoro inferiori le retribuzioni stesse saranno proporzionalmente ridotte.

2) Il custode di turno, nell'ambito dell'orario normale di lavoro può essere utilizzato in mansioni rientranti nella sua categoria (maschera controllo, affissatore, ecc.) nonché in piccoli lavori di manutenzione.

3) Il custode diurno, che gode dell'alloggio gratuito nel cinematografo e nelle immediate vicinanze di esso, è tenuto, per la retribuzione percepita, ad intervenire in caso di allarme notturno, a custodire le cose mobili a lui affidate, ad aprire e chiudere ogni volta che occorre il locale e gli uffici annessi.

4) Al custode notturno compete la retribuzione prevista per il custode diurno, aumentata della maggiorazione del lavoro notturno (15%).

**MANSIONI VARIE** - 1) Nel caso di mansioni promiscue, sempre che la mansione superiore non sia prevalente quantitativamente rispetto alla mansione inferiore, si applicherà la retribuzione prevista per la mansione inferiore, maggiorata del 10%. 2) Per le mansioni non espressamente indicate nelle allegate tabelle A e B si provvede ai termini dell'art. 6 - del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti cinema 13 marzo 1957.